

Avv. SERGIO ALGIERI

Patrocinante in Cassazione

Via P. Calamandrei, 10 – 87041 Acri (CS)

Tel/fax 0984.915027 – Cell. 339.2804673

E-mail avvocatoalgeri@virgilio.it – PEC avv.sergioalgeri@pec.giuffre.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

(SEZIONE QUARTA QUATER)

PROCEDIMENTO N. 6921/2024

RICORSO PER ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI

(CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI)

Nell'interesse della docente **ARCURI Simona** - nata ad Acri (CS) il 28/09/1980 ed ivi residente alla Via Ettore Maiorana n. 46 (Cod Fisc RCRSMN80P68A053X), rappresentata e difesa, **giusta procura del 21/06/2024 in calce al ricorso introduttivo e depositata nel fascicolo telematico**, dall'Avv. **SERGIO ALGIERI**, del foro di Cosenza, presso il cui Studio in Acri (CS) alla Via P. Calamandrei n. 10 elegge domicilio (ed al cui numero di fax 0984.915027 e/o indirizzo **PEC *avv.sergioalgeri@pec.giuffre.it*** - **domicilio digitale** - si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria/segreteria nonché le notificazioni delle parti)

- ricorrente

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588)**, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in 00153 Roma al Viale Trastevere n. 76/ A;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (80062970373), con sede in 40126 Bologna alla Via de' Castagnoli, 1;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (97248840585), con sede in 00184 Roma alla Via Frangipane, 41;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (80152500106), con sede in 16122 Genova alla Assarotti, 38;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (80024770721), con sede in 70126 Bari alla Sigismondo Castromediano, 123;

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (80018500829), con sede in 90146 Palermo alla Via Giovanni Fattori, 60;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore* (80022410486);

TUTTI rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma alla Via dei Portoghesi (Cod Fisc 80224030587) - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -

roma@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588)** - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il Personale scolastico - Ufficio II - Dirigenti scolastici, in persona del legale rappresentante e Direttore generale *p.t.*, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12 (C.F. **80224030587**) - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588)** - Commissione esaminatrice nominata con Decreto Dipartimentale prot. 666 del 19/03/2024, in persona del Presidente, presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il Personale scolastico - Ufficio II - Dirigenti scolastici, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12 (C.F. **80224030587**) - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- intimati non costituiti in giudizio

nei confronti

di CONDO' Domenica [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED] posizione n. 1268 graduatoria definitiva ex DM 10/23)

**- controinteressata non costituita in giudizio
nonché**

di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di cui al DM n. 107/2023, disposta con decreto n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 e successivamente rettificata con decreto n. AOODPIT 2206 del 19 agosto 2024 (**per i quali si chiede**

l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami di cui alla istanza contenuta nel presente atto)

- *controinteressati*

per l'annullamento

- **dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 27 novembre 2024, prot. n. 203703**, recante a oggetto "*Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali su rinunce*" per la parte in cui si è rivelato lesivo della posizione della ricorrente (**doc. 1**);
- degli ulteriori singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati di cui all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187 - e rettificato con Decreto 19 agosto 2024 n. 2206 - per la parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposti, conseguenziali e/o connessi (anche se allo stato non conosciuti) ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente.

Iter litis

La ricorrente - docente a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria di II grado sulla classe di concorso A011 ed in servizio presso l'IIS Liceo Classico - Scientifico 'V. Julia' di Acri (CS) - in data **27/01/2024** ha inoltrato la domanda per la partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione inerente la procedura riservata di reclutamento Dirigenti Scolastici introdotta dal DL 198/2022 (domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0114528.**27-01-2024** - *cfr. doc. 5 ricorso primigeno*) contestualmente provvedendo al versamento della somma di € 350,00 per come previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 137/2023 (*cfr. doc. 5_a ricorso primigeno*).

In particolare, tale procedura è stata disciplinata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con proprio **Decreto n. 107 dell'8 giugno 2023 (doc. 6 - 6_a ricorso primigeno)**, col quale sono state definite le '*modalità di partecipazione al corso intensivo di*

*formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti di cui al successivo art. 2' - e tanto in attuazione dell'art. 5, commi da 11 *quinquies* a 11 *novies* del DL n. 198/2022 - prevedendosi all'art. 9 comma 2 del citato decreto, per coloro che sostengono la prova finale, l'inserimento in coda 'alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG del 23 novembre 2017, n. 1259' (cfr. doc. 6 ricorso primigeno).*

L'art. 2 di tale decreto ministeriale al comma 1 ha individuato, fra i soggetti destinatari della procedura (che, in via generale, sono tutti coloro che hanno partecipato al corso-concorso per DS di cui al D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 - cfr. doc. 7 ricorso primigeno - e che - superata la prova preselettiva - abbiano sostenuto almeno la relativa prova scritta) anche coloro che alla data del 28 febbraio 2023 versavano (**come la ricorrente!**) nella seguente condizione:

"a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; viene, inoltre, specificato, al comma 2, che 'ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato) ovvero Presidente della Repubblica nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato'; al successivo comma 3, per quel che qui rileva, viene precisato che 'Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta (...)'.

La odierna ricorrente ha giustappunto inoltrato, legittimamente, la domanda di partecipazione alla prova di accesso al suddetto corso intensivo di formazione ex DM 107/2023, contestualmente provvedendo ad effettuare il versamento della somma di € 350,00 giusta art. 4 comma 2 del DM 137/2023 (cfr. doc. 5 - 5_a ricorso primigeno), in quanto, oltre a tutti gli altri requisiti richiesti, rientrava/rientra nella ipotesi espressamente contemplata dall'art. 2 comma 1 lett. a) del succitato DM.

In particolare, ha partecipato al concorso per DS di cui al DDG 23 novembre 2017 n. 1259 (cfr. domanda di partecipazione - doc. 7_a ricorso primigeno) rispetto al quale ha superato la prova pre-selettiva (cfr. Elenco ammessi alla prova scritta - doc. 7_b ricorso

primigeno) ma NON ha superato la prova scritta (*cfr.* Elenco ammessi alla prova orale – **doc. 7_c ricorso primigeno**).

Avverso la mancata inclusione nell'elenco degli ammessi alla prova orale (in quanto appunto respinta alla prova scritta) ha proposto dinanzi al Tar del Lazio **ricorso n. 4589/2019** (**procedimento nell'ambito del quale sono stati proposti diversi ricorsi per motivi aggiunti** – *cfr. infra* **doc. 8 ricorso primigeno**) definito con **Sentenza n. 1213/2023** (**doc. 9 ricorso primigeno**) pubblicata il **23/01/2023** e MAI notificata dall'Avvocatura (*cfr.* attestazione di cui al **doc. 10 ricorso primigeno**), sicché, **alla data del 28/02/2023** di cui al comma 1 dell'art. 2 del DM 107/2023, versava sicuramente nella condizione contemplata dalla **lett. a)** della medesima norma.

Benvero, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 del richiamato DM sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione essa ARCURI Simona ha provveduto ad allegare alla propria domanda quanto specificato al **comma 5**: *'Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati al precedente articolo 2, indicando espressamente: a. l'Autorità presso cui il ricorso è pendente; b. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023; c. gli estremi dei provvedimenti impugnati; d. l'indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente lettera b); e. la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare (...)'*.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (*cfr. infra* **doc. 5 ricorso primigeno**), allegata dalla docente ARCURI Simona alla propria domanda di partecipazione alla procedura (**doc. 5 ricorso primigeno**), rispetta TUTTI i requisiti/riporta TUTTI i dati richiesti dalla richiamata norma (avendo specificato la or qui ricorrente tutte le indicazioni giustappunto richiamate nel ridetto art. 3 e, in particolare, quelle relative alla lite pendente).

In data 05/04/2024 con Avviso Direttoriale n. 46322 è stata comunicata la data ed il luogo di svolgimento della prova scritta per l'ammissione al corso intensivo di

formazione, ossia il **6 maggio 2024** presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma alla Via Portuense (*cfr. doc. 5_b ricorso primigeno*).

La ricorrente – rientrante fra coloro che, in base ai criteri stabiliti dal DM 107/2023, avrebbe dovuto sostenere la prova di accesso scritta (per altre categorie di candidati è stata invece prevista una prova orale) per come dalla stessa indicato nella ridetta Dichiarazione sostitutiva – ha sostenuto il 6 maggio 2024 giustappunto detta prova **con esito positivo**.

Infatti, il punteggio minimo per il superamento della prova è stato fissato dall'art. 6 del DM 107/2023 in 60/100 prevedendosi che *'il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato'*; Arcuri Simona ha conseguito il **punteggio di 6.5** (giusta elenco allegato all'Avviso n. 64933 del 07/05/2024 – *cfr. doc. 5_c ricorso primigeno*), poi rettificato, in *melius*, in **6.6** (giusta elenco allegato all'Avviso di rettifica n. 76336 del 29/05/2024 – *cfr. doc. 5_d – 5_e ricorso primigeno*).

È successo, però, che con Decreto Dipartimentale n. 1239 del 28 maggio 2024 (del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione generale per il Personale scolastico – Ufficio II – Dirigenti scolastici) - **notificato alla odierna rappresentata in data 28/05/2024**, è stata disposta *'ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 8 giugno 2023 n. 107 nonché dell'Avviso DGPER 29 dicembre 2023, n. 79720 l'esclusione di SIMONA ARCURI nato/a a ACRI (COSENZA) il 28/09/1980 dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 per mancanza dei requisiti richiesti per legge'* (*cfr. doc. n. 1 ricorso primigeno*).

In particolare, la esclusione è stata disposta sull'assunto – **ERRATO** – che *'nella sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà SIMONA ARCURI ha attestato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, l'assenza (!!! – ndr) di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art. 2 del DM 107/2023'*.

In conseguenza di ciò, allorché in data 10 giugno 2024 è stato pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione, **allegato al Decreto Direttoriale n. 2842**, il nominativo di ARCURI Simona, nonostante il superamento della prova scritta di accesso, non è stato incluso in detto elenco (*cfr. doc. 3 ricorso primigeno*).

La esclusione della ricorrente dalla partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 è risultata oltremodo ingiusta ed oltremisura illegittima **tanto che il relativo atto di esclusione, nonché tutti quelli presupposti, connessi e conseguenziali, sono stati impugnati col ricorso introduttivo del presente giudizio.**

In particolare, **col ricorso primigeno** è stato chiesto l'annullamento, **previa sospensione**, dei seguenti atti/provvedimenti:

- del **Decreto Dipartimentale n. 1239 del 28 maggio 2024** del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione generale per il Personale scolastico – Ufficio II – Dirigenti scolastici col quale essa ARCURI Simona è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 (ossia, **corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi da 11-quinquiesse a 11-novies del DL n. 198/2022**);
- dell'/degli atto/i e/o verbale/i, di cui si sconoscono gli estremi, della **Commissione esaminatrice** - nominata con Decreto Dipartimentale n. 666 del 19/03/2024 – relativo/i alla verifica della domanda di partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 presentata dalla ricorrente e che (verosimilmente) ha/hanno portato all'esclusione della stessa di cui al D.D.G. n. 1239 del 28/05/2024 nonché di qualunque altro atto e/o verbale della medesima Commissione esaminatrice nella parte in cui si è rivelato lesivo della posizione della ricorrente;
- dell'elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 pubblicato in **allegato all'Avviso n. 82842 del 10/06/2024** – del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione generale per il Personale scolastico - che costituisce parte integrante del menzionato Avviso, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- dell'Avviso n. 91843 del 21 giugno 2024 del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione generale per il Personale scolastico - avente ad oggetto '*organizzazione Corso intensivo di formazione – DM 8 giugno 2023, n. 107* - là dove negli allegati elenchi dei corsisti ammessi al corso

intensivo distribuiti tra gli UUSSRR organizzatori delle attività formative e della prova finale non contempla il nominativo della ricorrente;

- **della Nota prot. n. 19263 del 20/06/2024 del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia Romagna** - avente ad oggetto *“Corso intensivo di formazione – Procedure di reclutamento di dirigenti scolastici riservata di cui al DM 107/23’* – e dell'Allagato 1 (che costituisce parte integrante della medesima nota) con cui l'USR per l'Emilia Romagna ha comunicato l'avvio del corso intensivo (ossia, 24 giugno 2024) e la relativa durata per i corsisti/candidati assegnati al medesimo Ufficio Scolastico Regionale dagli Uffici centrali dell'Amministrazione scolastica; nonché degli emanandi corrispondenti/correlativi Atti (allo stato non adottati) dell'USR per il Lazio, dell'USR per la Liguria, dell'USR per la Puglia, dell'USR per la Sicilia e dell'USR per la Toscana, nella parte in cui si sono rivelati/si riveleranno lesivi della posizione della ricorrente e, quindi, nella parte in cui non contempla/non contempleranno il nominativo della ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposti, consequenziali e/o connessi (anche se allo stato non conosciuti) ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente.

Costituitesi le Amministrazioni intime con l'Avvocatura Generale dello Stato, alla udienza camerale del 16 luglio 2024, svoltasi davanti alla Sezione Terza Ter di codesto Ecc.mo Tribunale, è stata discussa la proposta istanza di sospensione; all'esito, il Tribunale adito, **con ordinanza n. 3224/2024 del 16 – 17 luglio 2024**, ha accolto la istanza di sospensione: *“Visto l'atto di esclusione e la relazione depositata dall'amministrazione; Ritenuto che, in relazione al carattere sommario dell'accertamento cautelare, la nozione di “contenzioso pendente” prevista dalla normativa di riferimento comprenda anche la fase di pendenza per proporre appello e che, pertanto, tale requisito venga meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza; Ritenuto che, attesa la novità della questione e la peculiarità della fattispecie, ricorrano giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare; PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'atto impugnato. Spese compensate”* (cfr. doc. all)

In data 17 luglio 2024 si è provveduto alla notifica della ridetta ordinanza cautelare sia all'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio per le amministrazioni intime, che direttamente alle stesse amministrazioni (cfr. **doc. all**);

Il successivo 18 luglio, è stata inviata a mezzo pec la seguente formale richiesta di esecuzione del provvedimento cautelare (cfr. **docc. All.**):

*“ Il sottoscritto Avv. Sergio Algieri, difensore di ARCURI Simona nel procedimento suepigraphato - col cui ricorso introduttivo è stato impugnato il Decreto Dipartimentale n. 1239 del 28 maggio 2024 (nonché degli atti presupposti connessi e consequenziali) di esclusione della mia assistita dalla partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 (rispetto al quale essa Arcuri Simona ha sostenuto e superato la prova di accesso) - invia, in allegato alla presente, la Ordinanza cautelare n. 3224/2024 resa dal TAR Lazio - Roma, Sezione Terza Bis in data 16 - 17 luglio 2024 (con le ricevute delle notifiche effettuate in data 17 luglio 2024) con cui, in accoglimento della istanza cautelare proposta col medesimo ricorso, è **stato sospeso l'atto impugnato** (rectius: il suddetto provvedimento di esclusione della procedura) **con contestuale ordine per codesta Amministrazione di eseguire detta ordinanza.***

Stante ciò, con la presente

si invita

formalmente codesta Amministrazione a dare immediata esecuzione all'allegato provvedimento giurisdizionale, ponendo in essere tutti gli atti necessari affinché la mia assistita, ARCURI Simona, possa svolgere il corso intensivo di formazione di cui al Dm 107/2023 in tempo utile rispetto all'inizio dell'a.s. 2024/2025 e, quindi, senza pregiudizio alcuno.

In mancanza, si procederà a presentare istanza ai sensi dell'art. 59 CPA.

In attesa di sollecito riscontro si inviano cordiali saluti.

Si allega:

- 1) Ordinanza cautelare con ricevute di notifica effettuate alle parti costituite;*
- 2) Ordinanza cautelare con ricevute di notifica effettuate alle parti non costituite;*
- 3) Decreto dipartimentale n. Decreto Dipartimentale n. 1239 del 28 maggio 2024*

SOSPESO.

Avv. Sergio Algieri”

Nonostante ciò (e nonostante la successiva diffida inviata in data 11 settembre 2024 – **cfr. doc. all.**) l'amministrazione è rimasta inerte fino a novembre 2024, allorché la ricorrente è stata convocata per la partecipazione al corso di formazione in esecuzione della suddetta ordinanza cautelare (**cfr. doc. __2**)

Intanto, in data 9 agosto 2024 il Ministero della Istruzione e del Merito - **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, col decreto prot. n. 2187** ha approvato la graduatoria generale nazionale, finale, della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023; in pari data è stato pubblicato l'**Avviso prot. n. 124319** recante ad oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali" (con successivo decreto dipartimentale prot. **n. 2206** del 19/08/2024 si è

proceduto alla rettifica della graduatoria pubblicato in allegato al decreto prot. 2187 del 09/08/2024); a seguire, sono stati adottati i **singoli provvedimenti di nomina**, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati di cui all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187 8e rettificato con decreto prot. 2206 del 19/08/2024).

PROVVEDIMENTI/ATTI, questi, che (unitamente ad ogni altro atto e provvedimento presupposti, consequenziali e/o connessi comunque pregiudizievoli per la ricorrente) sono stati impugnati mediante **RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI** notificato il **29 - 30 ottobre 2024**.

Successivamente, in data 27 novembre 2024 il **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione** ha pubblicato l'Avviso prot. n. 203703, recante a oggetto "*Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali su rinunce*" con cui ha riaperto i termini per lo scorrimento della graduatoria di cui al DM n. 107/2023, disposta con decreto prot. 2187 del 09/08/2024 e successivamente rettificata con Decreto prot. 2206 del 19/08/2024 e per l'assegnazione di n. 24 posti vacanti e disponibili, comunicati dagli Uffici scolastici regionali, a seguito di rinunce.

In particolare, con tale avviso è stato previsto che *'a partire dalla posizione 520 della graduatoria di cui al DM 107/2023....i candidati utilmente collocati potranno, pertanto, indicare l'ordine di preferenza tra le sopra riportate Regioni, esclusivamente tramite Polis, a partire dalle ore 10:00 del 28 novembre e fino alle ore 12:30 del 3 dicembre p.v.'*

Il riferito AVVISO prot. 203703 27/11/2024 (unitamente ad ogni altro atto e provvedimento presupposti, consequenziali e/o connessi - anche se allo stato non conosciuti - a quello espressamente impugnato, comunque pregiudizievoli per la ricorrente) costituisce l'oggetto della presente impugnazione, da valere nell'ambito e con riferimento al ricorso n. **N. 6921/2024 (CON CONFERMA, OVVIAMENTE, DELLE DOMANDE PROPOSTE CON TALE RICORSO E COL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IL 29 - 30 OTTOBRE 2024.)**.

**BENVERO, L'ATTO RISULTA ILLEGITTIMO PER INVALIDITÀ
DERIVATA E, CONSEGUENTEMENTE, DEVE ESSERE
ANNULLATO, PER LA PARTE IN CUI SI E' RIVELATO LESIVO
DELLA POSIZIONE DELLA ODIERNA RICORRENTE.**

IN PARTICOLARE, I VIZI DENUNCIATI AVVERSO I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI COL RICORSO INTRODUTTIVO SI SONO RIVERBERATI E RIPERCOSI, INELUTTABILMENTE (OLTRE CHE SUGLI ATTI/PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI DEL 29 - 30 OTTOBRE 2024 ANCHE) SU TALE ATTO CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLO STESSO; SICCHÉ, CON LA EMANANDA SENTENZA L'ADITO TRIBUNALE DOVRA' PROCEDERE ALL'ANNULLAMENTO OLTRE CHE DEI PROVVEDIMENTI PER L'APPUNTO IMPUGNATI COL RICORSO PRIMIGENO E COL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI DEL 29 - 30 OTTOBRE 2024 ANCHE DI QUELLO IMPUGNATO COL PRESENTE ATTO (nella parte lesiva della posizione della ricorrente, non avendo essa ricorrente potuto partecipare, ovviamente, alla procedura di cui all'Avviso qua impugnato) - GIUSTAPPUNTO PER INVALIDITÀ DERIVATA - STANTE I SEGUENTI

Motivi

I

- ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE DI CUI AL DM 107/2023 E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ALLEGATA ALLA

MEDESIMA DOMANDA

- VIOLAZIONE DI LEGGE (EX ART. 3 LEGGE 241/1990) PER ILLOGICITÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DM 107/2023

- ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER CONTRADDITTORIETÀ INTERNA, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E SVIAMENTO, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

CONSEQUENTE ILLEGITTIMITÀ/INVALIDITÀ DERIVATA DELL'ATTO

IMPUGNATO COL PRESENTE RICORSO

Si è detto che la esclusione della ricorrente dalla partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 – dopo il superamento della prova di accesso svoltasi a Roma in data 6 maggio 2024 – è stata motivata, col Decreto Dipartimentale n. 1239 del 28 maggio 2024 – sull'asserita circostanza che *'nella sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà SIMONA ARCURI ha attestato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, l'assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art. 2 del DM 107/2023'.*

Ebbene, è *ictu oculi* evidente il duplice errore in cui è incorsa l'Amministrazione nella valutazione della domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente (**doc. 5 ricorso primigeno**) e, soprattutto, dell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*infra* **doc. 5 ricorso primigeno**), con conseguente concretizzazione di TUTTI i vizi, nell'agere della PA, sopra eccepiti (soprattutto sotto il profilo della illogicità della motivazione, dell'eccesso di potere per travisamento, illogicità ed arbitrarietà manifesta nonché per difetto di istruttoria).

Si assume, nel citato provvedimento di esclusione, che la docente ARCURI Simona avrebbe attestato, ai sensi del DPR 445/2000, *'l'assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art. 2 del DM 107/2023'.*

E però – ferme le valutazioni di merito che verranno articolate nel prosieguo del presente atto - emerge già la palese contraddittorietà ed illogicità di tale asserzione: se quale requisito per la partecipazione al corso intensivo è/era richiesta la pendenza di una lite (al 28/02/2023 – ex art. 2 comma 4 DM 107/2023) NON avrebbe avuto alcun senso che la docente ARCURI Simona - **ovviamente interessata a partecipare alla procedura (tanto da aver versato la quota di iscrizione pari ad € 350,00 – cfr. doc. 5 a ricorso primigeno)** - dichiarasse il contrario (ossia, l'assenza di una lite pendente; se così fosse stato non avrebbe di certo presentato la domanda!!!).

Di contro, dalla dichiarazione sostitutiva inoltrata in allegato alla domanda di partecipazione alla procedura (*infra* **doc. 5 ricorso primigeno**) risulta, **in maniera inequivocabile**, che nella stessa la ricorrente ha fatto **espreso riferimento ad una lite**

pendente, di cui ha indicato, **in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 comma 5 del DM 107/2023**:

- a. *l'autorità presso la quale il ricorso è pendente*: **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**;
- b. *il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023*: **N° 00589/2019 Reg. Ric.** (in aggiunta, ed a conferma che alcuna dichiarazione non veritiera è contenuta nella ridetta dichiarazione, è stato indicato il numero della sentenza di definizione del procedimento, ossia N° 01213/2023 Reg. Prov. Coll. **Rispetto a tale ultimo dato riportato nella Dichiarazione sostitutiva – che può aver fuorviato l'Amministrazione – si rimanda alle argomentazioni successive di cui al presente ricorso volte a dare contezza della indubitabile sussistenza, comunque, del requisito della pendenza della lite al 28/02/2023).**
- c. *gli estremi dei provvedimenti impugnati*: **Provvedimento prot. N° 0017907 del 17-10-2018 – Provvedimento del MIUR del 30-10-2018 – Provvedimento N° 89 del 9-11-2018 – Provved. del MIUR del 6-12-2018 – Provv. del MIUR Prot. D.D.G. N° 1178 dell'11-12-2018**;
- d. *l'indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente lettera b)*: **14 dicembre 2018**;
- e. *la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) ovvero lettera b), ovvero lettera c)*: **scritta**

Ciò vale ad ESCUDERE, **innanzitutto**, che la or qui ricorrente abbia reso **dichiarazioni non veritiere** nella riferita Dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione, tanto che con la istanza di annullamento in autotutela (**doc. 2 ricorso primigeno**), trasmessa all'amministrazione in data 3 giugno 2024 (ed a cui, purtroppo, non è stato dato riscontro alcuno!) è stata evidenziata **'la necessità di immediata rettifica di quanto riportato nel decreto di esclusione nonché l'obbligo dell'amministrazione di astenersi dal porre in essere qualsivoglia attività ai fini di quanto previsto dall'art. 76 (che potrebbe produrre INGIUSTIFICATI ed INGIUSTIFICABILI danni alla odierna rappresentata)'**.

Ed allora – esclusa l’addebitabilità ad ARUCRI Simona di qualsivoglia dichiarazione non veritiera (che avrebbe potuto, sì, giustificare un provvedimento di esclusione!!) – nel merito il provvedimento di esclusione (**NONCHE’ TUTTI GLI ATTI CONSEQUENZIALI, FRA CUI QUELLI OGGETTO DELLA PRESENTE IMPUGNAZIONE, per l’appunto illegittimi per invalidità derivata**) è palesemente illegittimo siccome frutto di un esercizio NON CORRETTO del potere di verifica della domanda di partecipazione alla procedura (di cui all’art. 3 comma 8 del DM 107/2023) da parte dell’Amministrazione/Commissione esaminatrice.

Quanto finora argomentato vale già di per sé solo e, quindi, sovrabbondantemente a palesare la incontestabile illegittimità dell’operato dell’Amministrazione/Commissione esaminatrice per ciò stesso destinati ad essere caducati.

Col ricorso introduttivo – essendo rimasti ignoti gli atti/verbali della Commissione esaminatrice (di verifica/controllo della domanda della ricorrente) – si è ritenuto (ipotizzato!) che l’Amministrazione/Commissione esaminatrice sia giunta ad escludere ARCURI Simona dalla corso intensivo sull’assunto che nella fattispecie in discussione non ricorra/ricorresse il requisito della *pendenza della lite al 28 febbraio 2023* (espressamente richiesto dal DM 127/2023 ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione alla prova di accesso al corso di formazione intensivo) dando rilievo, verosimilmente, al riferimento fatto nella dichiarazione sostitutiva al provvedimento di definizione del procedimento n. 589/2019, ossia alla Sentenza n. 1213/2023 del 23 gennaio 2023 (**doc. 9 ricorso primigeno**).

Di fatto, quanto ipotizzato col ricorso introduttivo è stato sostanzialmente confermato dall’Amministrazione resistente nella Relazione del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione prot. 106345 dell’11/07/2024 e depositata per la udienza camerale del 16/07/2024 fissata per la discussione della istanza di sospensione.

Proprio da questa Relazione emerge che con riferimento alla posizione di ARCURI Simona l’errore ulteriore cui è incorsa l’Amministrazione è consistito proprio in ciò: **l’aver escluso rispetto ad ARCURI Simona la sussistenza della lite pendente al 28 febbraio 2023!!!**

Errore frutto, anche questo, di un eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, sviamento e travisamento dei fatti nonché per difetto di istruttoria.

E valga il vero!

Occorre evidenziare che, sebbene in data 23 gennaio 2023 è stata pubblicata la sentenza che ha deciso il ricorso proposto il 14 dicembre 2018 (respingendolo) la LITE, alla data (che qua rileva!) del 28 febbraio 2023, era SICURAMENTE ANCORA PENDENTE perché NON ERA ANCORA SPIRATO IL TERMINE DI 6 MESI per la proposizione di eventuale appello al Consiglio di Stato (ex art. 92 comma 3 CPA), MAI essendo stata notificata dall'Avvocatura la sentenza n. 1213/2023 ai fini della decorrenza del cd. termine breve (*cfr. attestazione rilasciata dal procuratore e difensore della ricorrente in quel giudizio – doc. 10 ricorso primigeno*); oltretutto, quand'anche fosse stata notificata dall'Avvocatura al procuratore e difensore della/dei ricorrente/i addirittura il 23/01/2023, ossia lo stesso giorno della pubblicazione (ma, come detto, alcuna notifica è stata fatta!), il termine breve di 60 giorni per impugnare (di cui all'art. 92 comma 1 CPA) sarebbe spirato ben oltre il 28 febbraio 2023 (ossia, il 24 marzo 2023).

Del resto, è principio basilare del diritto processualciviltistico (applicabile, ovviamente, anche al processo amministrativo) quello in base al quale **la lite si considera pendente fintantoché il provvedimento che ha definito il giudizio non sia passato in giudicato.**

Insomma, al 28 febbraio 2023 sussisteva per la docente ARCURI Simona – rispetto alla procedura di partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023, da cui è stata illegittimamente esclusa - **il requisito della pendenza di una lite** (in particolare, con riferimento alla ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) DM 170/2023) e ciò in quanto alla data del 28 febbraio 2023 la sentenza n. 1213/2023 con cui è stato definito il **ricorso n. 589/2019** R.G. dinanzi al TAR Lazio – Sez. Terza *bis* (pubblicata il 23 gennaio 2023) **NON ERA ANCORA PASSATA IN GIUDICATO.**

Del resto sul principio della pendenza della lite (*rectius*: litispendenza) nel senso innanzi riferito è finanche intervenuta la **Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili che con la Sentenza 23 aprile – 12 dicembre 2013, n. 27846** ha così statuito: *'a norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda oramai davanti al giudice dell'impugnazione ... la regola della litispendenza, intesa come effetto del diritto di azione, ha lo stesso fondamento, ovvero*

*appaga le stesse esigenze, della regola del giudicato, sicché la prima dovrebbe espandersi finché non funzioni già l'altra. Supponendo, cioè, la cosa giudicata una sentenza irrevocabile, la litispendenza, che preserva gli stessi interessi della prima, sarebbe tenuta ad occupare, e quindi a regolare, tutta la vicenda processuale che precede la regiudicata. Pertanto, in nome della realizzazione dell'obiettivo del ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza e eccezione di giudicato non possono lasciarsi spazi vuoti. In sostanza, la pendenza della lite, che si determina dall'attimo in cui la domanda sia regolarmente proposta, cessa soltanto quando si consegua una sentenza definitiva non impugnabile con i mezzi ordinari (col che all'eccezione di litispendenza subentra quella di giudicato), oppure si verifichi l'estinzione del giudizio" (infra motivazione cit. Sentenza; pronuncia espressamente richiamata, rispetto al richiamato concetto di *lite pendente*, anche dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, Ordinanza 7/2020/RCS del 25- 29 novembre 2020).*

Il richiamato concetto di *lite pendente* è desumibile dalla motivazione di altre pronunce della Suprema Corte con le quali sono state decise questioni attinenti alla operatività dell'istituto della litispendenza e, quindi, all'applicabilità dell'art. 39 cpc precisandosi che *'il presupposto necessario ai fini della dichiarazione di litispendenza....è che il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente al momento della decisione e non sia stato definito con sentenza passata in giudicato, cioè con sentenza oramai non più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari'* (Cassazione Civile, VI Sezione, Ordinanza n. 16488/2021; *idem* Cassazione, SS.UU., Sentenza 29 luglio 2021, n. 21763).

Ed ancora: sul piano pratico i richiamati principi trovano ampia applicazione in materia fiscale e di condono allorché si prevede espressamente la possibilità di partecipare ad un condono fiscale anche nelle ipotesi di atti impositivi rispetto ai quali penda una lite, ossia atti impugnati dinanzi al giudice tributario che abbia già emesso la sentenza e fintantoché la decisione non sia passata in giudicato – cfr. Circolare Agenzia

delle Entrate n. 22/E del 28/07/2017 – doc. 12 ricorso primigeno; *cfr.*, anche, art. 39 comma 12 DL 89 del 2011 convertito in L. n. 111 del 15/07/2011 nonché art. 1 comma 186 – 187 Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Repetita iuvant: alla data del 28 febbraio 2023, NON ESSENDO STATA NOTIFICATA LA SENTENZA n. 1213/2023 di definizione del procedimento n. 589/2019 RG TAR Lazio, LA LITE ERA ANCORA PENDENTE PERCHE' NON ERA ANCORA SPIRATO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO (*rectius*: non essendosi ancora formato il giudicato sulla ridetta sentenza).

Da quanto finora argomentato emerge in maniera incontestabile che la ricorrente aveva/ha TUTTI i requisiti per partecipare al corso intensivo di formazione di cui al DM 137/2023 (di cui ha per l'appunto superato la prova di accesso – *cfr.* doc. 5_c - 5_d - 5_e ricorso primigeno), compreso quello - erroneamente, illogicamente e contraddittoriamente contestato col provvedimento di esclusione - della pendenza di una lite alla data del 28/02/2023.

Di ciò è stato dato atto dall'adito Tribunale con la richiamata ordinanza cautelare n. 3224/2024 del 16 – 17 luglio 2024 (di accoglimento della domanda di sospensione) nella quale si legge, per l'appunto, che *“la nozione di “contenzioso pendente” prevista dalla normativa di riferimento comprenda anche la fase di pendenza per proporre appello e che, pertanto, tale requisito venga meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza”*.

I vizi qua denunciati, incidendo sulla legittimità degli atti/provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo hanno intaccato, inesorabilmente, la legittimità degli atti successivamente adottati dall'Amministrazione – ed impugnati (oltre che col ricorso per motivi aggiunti del 29-30/10/2024 anche) col presente ricorso – con conseguente INVALIDITA' derivata degli stessi (nella parte lesiva della posizione della ricorrente).

II

VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 6 LEGGE

241/1990

- VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE (BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE).

CONSEQUENTE INVALIDITÀ DERIVATA DELL'ATTO IMPUGNATO COL PRESENTE RICORSO

Rispetto al suddetto requisito della *pendenza della lite* (oggetto di contestazione nell'impugnato provvedimento di esclusione) non varrebbe neppure replicare che, poiché nell'ambito del riferito procedimento dinanzi al Tar Lazio sono stati impugnati diversi provvedimenti giusta proposizione di più ricorsi per motivi aggiunti successivi al ricorso primigeno (*cfr. infra doc. 8 ricorso primigeno*), non sono stati indicati nella Dichiarazione sostitutiva allagata alla domanda di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione tutti i provvedimenti impugnati.

Al di là di ogni considerazione rispetto alla circostanza che il modello della dichiarazione - **predisposto dall'Amministrazione** (*Dichiarazione precompilata disponibile accedendo alla domanda di partecipazione on line - cfr. doc. 6_a ricorso primigeno*: Avviso n. 79720 del 29/12/2023) - non conteneva materialmente lo spazio sufficiente per riportare tutti i (**numerosi**) provvedimenti impugnati nell'ambito del succitato procedimento n. 589/2019 TAR Lazio (*cfr. doc. 8 ricorso primigeno*, ossia ricorso primigeno e **n. 6 ricorsi per motivi aggiunti** con relative ricevute di consegna della notifica telematica), si ritiene, comunque, che l'onere imposto al candidato alla procedura - previsto dall'art. 3 comma 5 del DM 107/2023 (e rispetto al quale, oltretutto, neppure è prevista espressamente la '*sanzione*' della esclusione dalla procedura nell'eventualità di irregolarità, a differenza di quanto previsto per i requisiti di cui al comma 3 della medesima norma) - è stato pienamente assolto dalla ricorrente con la indicazione **della data di proposizione del ricorso primigeno, dei provvedimenti con questo impugnati e dell'autorità giurisdizionale investita della impugnazione nonché del numero del procedimento.**

Sicché, ove l'Amministrazione/Commissione esaminatrice avesse/abbia ravvisato delle incompletezze rispetto alla indicazione di tale informazione avrebbe dovuto attivare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 Legge 104/1992, ponendosi, lo

stesso, nel caso in esame – e secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa - non già come una facoltà ma come un dovere per l’Amministrazione.

Del resto, sull’applicabilità di detto istituto in materia di procedure concorsuali dubbi non possono sussistere: *“secondo recente e condivisa pronuncia del Consiglio di Stato “I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente). Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso*

istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio² (così Consiglio di Stato sez V, 22 novembre 2019, n. 7975; in termini T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 1 aprile 2021, n. 172).

3.4.- Ritiene il Collegio preferibile tale orientamento, pertinente al caso di specie, caratterizzato come visto da errore formale riconoscibile nella presentazione della domanda da parte del concorrente, dal pacifico e non contestato possesso da parte del concorrente stesso del requisito di ammissione richiesto e dalla mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione.

(...) 3.6. - L'adesione al descritto orientamento - ad opinione del Collegio - è tanto più motivata alla luce del rilevante principio di cui al comma 2-bis dell'art 1 L.241/90 introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 secondo cui "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede" (TAR per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, Sentenza n. 416/2022).

Alla luce di ciò – ammesso per ipotesi (perché sulla base del provvedimento di esclusione non è dato saperlo; neppure la Relazione depositata per la udienza di discussione della istanza cautelare offre elementi utili per chiarire tale aspetto, se non quello relativo alla 'pendenza della lite' di cui si precedentemente argomentato) che l'Amministrazione/Commissione esaminatrice abbia riscontrato delle irregolarità/incompletezze nella indicazione dei provvedimenti impugnati col ricorso (di cui sono stati correttamente e esaurientemente fornite tutte le indicazioni richieste per come espressamente indicato dal DM 107/2023) – sarebbe stato preciso dovere dell'Amministrazione attivare il soccorso istruttorio tanto più che – **trattandosi di procedura NON a numero chiuso** (*rectius*: non è previsto

un numero limitato di posti; chiunque in possesso dei requisiti di accesso è stato ammesso a partecipare), la possibilità data alla ricorrente di eventualmente integrare la dichiarazione sostitutiva (siccome in possesso di TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROVA DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE INTENSIVO richiesti dal DM 107/2023, avendone fornito la prova) non si sarebbe tradotta nel riconoscimento, in suo favore, di un vantaggio rispetto agli altri candidati (trattandosi per l'appunto di procedura aperta a tutti quelli in possesso dei requisiti richiesti dal DM 107/2023) in palese violazione della *par condicio* quanto, piuttosto, nella piena attuazione dei principi di collaborazione e buona fede, di cui all'art. 2-bis dell'art. 1 L. 241/1990, che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, e che assumono pregnanza ancora maggior se rapportati ai doveri di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione alla cui osservanza è tenuta la Pubblica Amministrazione

Nel caso di specie il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio si imponeva viepiù perché il richiamo fatto nella Dichiarazione sostitutiva alla **Sentenza n. 1213/2023** di definizione del ricorso n. 589/2019 (e SICURAMENTE NELLA DISPONIBILITA' dell'Amministrazione) è un elemento che consentiva/consente di superare qualsivoglia eventuale irregolarità e/o insufficienza nel richiamo dei provvedimenti impugnati (**e, quindi, di verificare la sussistenza, per quel che qui rileva, del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del DM 107/2023, ossia l'aver proposto ricorso avverso il mancato superamento della prova scritta nell'ambito del Corso-concorso di cui al DDG n. 1259 del 2017).**

Infatti, stante giustappunto il numero elevatissimo di provvedimenti impugnati nell'ambito del ridetto procedimento (si è trattato di ricorso collettivo cui hanno aderito ben 423 docenti - cfr. doc. 8 1 ricorso primigeno, fra cui ARCURI Simona), lo stesso Tar Lazio nella ridetta sentenza semplifica la indicazione di tutti i provvedimenti impugnati tanto da non citarli espressamente ma iniziando la motivazione (in fatto) così: "*i ricorrenti* (fra cui ARCURI Simona, il cui nome compare per l'appunto fra i ricorrenti - ndr) *hanno impugnato, con il ricorso originario e con i successivi motivi aggiunti, gli atti adottati* dall'intimato Ministero nell'ambito del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche

statali di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, cui avevano partecipato **non superando la prova scritta**".

Sicché, ove, per ipotesi, l'Amministrazione/Commissione esaminatrice abbia ritenuto incompleto il richiamo dei provvedimenti impugnati (il che presuppone che fosse a conoscenza dell'oggetto di quelli indicati nella Dichiarazione sostitutiva e di quelli mancanti), conoscendo certamente il contenuto della Sentenza richiamata nella medesima Dichiarazione (perché, per l'appunto, sicuramente nella propria disponibilità) e, quindi, l'oggetto del giudizio (ossia, **impugnazione degli atti relativi al mancato superamento della prova scritta nell'ambito del Concorso di cui al DDG n. 1259 del 2017**), attivando, per come era suo dovere, l'istituto del soccorso istruttorio avrebbe consentito alla ricorrente di sanare la eventuale irregolarità (**SENZA PREGIUDIZIO ALCUNO PER LA POSIZIONE DEGLI ALTRI CANDIDATI, trattandosi, per l'appunto, di procedura per la quale NON è stato previsto un numero di posti limitati.**).

Dovere che, nella fattispecie in trattazione, si ritiene sia stato illegittimamente (e palesemente) violato tanto più se si considera l'ingiustificato omesso riscontro alla istanza di annullamento in autotutela (inviata in data 03/06/2024 – cfr. **doc. 2 ricorso primigeno**) che, ove fosse stata oggetto di scrutinio e valutazione, si è certi che avrebbe consentito una soluzione stragiudiziale della vicenda.

Insomma, l'attivazione del soccorso istruttorio avrebbe consentito di chiarire che nell'ambito del riferito ricorso n. 589/2019 del Tar Lazio è stato impugnato espressamente anche il D.D.G. n. 395 del 27/03/2019 dell'allora MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, recante la pubblicazione e approvazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al DDG n. 1259 del 23/11/2017 e fra i quali NON figurava il nominativo della odierna ricorrente (cfr. doc. 7_b – 7_c **ricorso primigeno**); provvedimento (unitamente ad altri connessi) impugnato col ricorso per motivi aggiunti di **lunedì 27/05/2019** (cfr. **infra doc 8: doc 8_2 – 8_2_a ricorso primigeno**) e notificato in pari data (**infatti il termine di impugnazione di 60 giorni scadeva domenica 26 maggio, sicché si è prorogato al giorno successivo non festivo, ossia lunedì 27 maggio 2019**).

Anche i vizi qua denunciati, incidendo sulla legittimità degli atti/provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo, hanno intaccato, inesorabilmente, la legittimità degli atti successivamente adottati dall'Amministrazione - ed impugnati col ricorso per motivi aggiunti del 29/10/2024 e col presente- con conseguente INVALIDITA' derivata degli stessi (nella parte lesiva della posizione della ricorrente).

Repetita iuvant: i vizi di legittimità denunciati col ricorso introduttivo rispetto agli atti/provvedimenti con lo stesso impugnato - e che ne inficiano la validità, con conseguente ineluttabile annullamento con la emananda sentenza - hanno inficiato, per illegittimità derivata, la validità degli atti/provvedimenti impugnati col ricorso per motivi aggiunti del 29/10/2024 nonché col presente ricorso, con conseguente ineluttabile annullamento anche di questi (per la parte risultata lesiva della posizione della ricorrente).

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati alla notificazione del presente ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami, in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e dell'art. 49 comma 3 c.p.a., ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., stante l'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale di cui al DM n. 107/2023, disposta con decreto n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 e successivamente rettificata con decreto n. AOODPIT 2206 del 19 agosto 2024 e l'impossibilità di conoscere i rispettivi indirizzi di residenza.

LE CONCLUSIONI

Sono quelle suepigrafate, che qui si intendono riportate.

Si conclude, pertanto, per l'accoglimento del presente ricorso per ulteriori motivi aggiunti (unitamente all'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti notificato il 29 - 30 ottobre 2024).

Con ogni conseguente determinazione nei confronti dell'Amministrazione resistente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Si producono atti e documenti come da separato foliaro.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti va esente dal pagamento del Contributo Unificato in quanto l'atto impugnato è legato da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza a quelli impugnati col ricorso principale e con ricorso per motivi aggiunti, per cui non si verifica un ampliamento del *thema decidendum*.

Acri (CS), 21 gennaio 2025

Avv. SERGIO ALGIERI

Il sottoscritto Avv.
Sergio Algieri,
difensore di ARCURI
Simona, attesta, ai
sensi di legge, la
conformità della
presente copia
informatica a quella
contenuta nel
fascicolo telematico
relativo al
procedimento n.
6921/2024 Reg. Ric.
del TAR Lazio, Roma
(Sezione Quarta
Quater), da cui è
stata estratta.
Acri, 27 gennaio 2025
Avv. Sergio Algieri



ALGIERI
SERGIO
Avvocato
221001120025
199225006
CMTI-022000